

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo costituisce il recepimento della direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

La direttiva 2009/71/Euratom ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri di istituire e mantenere un quadro nazionale per la sicurezza nucleare, ai sensi di quanto stabilito negli strumenti internazionali (Convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994) e negli standard di sicurezza fissati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica - IAEA (Fundamental safety principles - Iaea Safety Standard series SF-1, 2006). Con l'adozione della direttiva 2014/87/Euratom, il Consiglio dell'UE ha deciso di elevare in tutta Europa il livello degli obiettivi di sicurezza nucleare previsti dalla direttiva 2009/71/Euratom, in tutte le fasi del ciclo di vita degli impianti nucleari. In particolare, è stato rafforzato il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione sia sotto il profilo delle competenze tecniche sia sotto il profilo dell'indipendenza, con la previsione di adeguate risorse umane e finanziarie.

1. Premessa

Lo schema del decreto legislativo attua la delega della legge 9 luglio 2015, n. 114 "Legge di delegazione europea 2014", secondo quanto disposto nell'articolo 1 e nell'allegato B al punto 45), riguardante la trasposizione nell'ordinamento nazionale, con termine di recepimento al 15 agosto 2017, delle norme stabilite dalla direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

Il termine di scadenza della delega è fissato al 15 giugno 2017, come previsto dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che continua ad applicarsi nell'originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute nelle leggi di delegazione europee entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Con l'adozione della direttiva 2009/71/Euratom, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, l'Unione europea è diventata il primo importante attore in ambito internazionale ad essersi dotato di norme di sicurezza nucleare giuridicamente vincolanti nel settore dell'energia nucleare.

Dal 2011, inoltre, sono stati raggiunti ulteriori obiettivi a livello UE, al fine di garantire l'applicazione dei più alti livelli di sicurezza e protezione della popolazione. A tale riguardo vanno citate le seguenti direttive:

- 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, recepita con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45;
- 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, da recepire entro il 9 febbraio 2018;



- 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, recepita con decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.

A seguito dell'incidente di Fukushima, infine, sono state intraprese congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri, in linea con il mandato conferito dal Consiglio europeo nel marzo 2011, ulteriori misure. In particolare, le valutazioni dei rischi e della sicurezza globali e l'esercizio degli "stress test" delle centrali nucleari, effettuati tra il 2011 e il 2012, hanno dimostrato che gli standard di sicurezza nucleare dell'Unione europea sono molto elevati, ma hanno anche identificato i possibili miglioramenti di sicurezza applicabili agli impianti nucleari.

2. Obiettivi della direttiva

Sul versante legislativo la Commissione europea ha ricevuto nel marzo 2011 un chiaro mandato dal Consiglio europeo per "riesaminare il quadro normativo e regolamentare vigente per quanto riguarda la sicurezza degli impianti nucleari" proponendo tutti i miglioramenti che potrebbero rivelarsi necessari.

Anche il Parlamento europeo ha incoraggiato una revisione legislativa. Infatti, nella risoluzione del 2011 sulle priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre, lo stesso ha evidenziato di ritenere che "iniziative legislative future volte a istituire un quadro comune per la sicurezza nucleare siano fondamentali per continuare a migliorare le norme di sicurezza in Europa". Nella risoluzione del 2011 sul programma di lavoro della Commissione per il 2012, il Parlamento ha chiesto inoltre di avviare "un'urgente revisione della direttiva sulla sicurezza nucleare al fine di rafforzarla, segnatamente tenendo conto dei risultati degli "stress test" effettuati dopo l'incidente di Fukushima".

Le comunicazioni del 2011 e del 2012 sulle prove di stress hanno dato indicazioni in merito ai settori nei quali la legislazione è suscettibile di miglioramento. Al riguardo, con riferimento all'attuale direttiva 2009/71/Euratom, la comunicazione del 2012 ha evidenziato i settori che presentano carenze, quali le procedure e le norme di sicurezza, il ruolo e i mezzi a disposizione delle autorità di regolamentazione nucleare, la comunicazione delle informazioni e la trasparenza delle decisioni, nonché i meccanismi di monitoraggio e verifica, anche mediante le valutazioni tra pari, delle misure applicate in materia di sicurezza nucleare.

La direttiva 2014/87/Euratom introduce nuove disposizioni e rafforza quelle recate dalla precedente direttiva sulla sicurezza nucleare, con l'obiettivo generale di migliorare costantemente la sicurezza nucleare e la sua regolamentazione a livello dell'UE.

In particolare, la direttiva prevede che le centrali nucleari siano progettate, costruite e utilizzate con l'obiettivo di prevenire gli incidenti e, qualora si verifichi un incidente, di mitigare i suoi effetti e di evitare contaminazioni all'esterno del sito, e stabilisce che le autorità di regolamentazione devono garantire l'applicazione di tali obiettivi attraverso l'individuare e l'attuazione di adeguati miglioramenti della sicurezza presso gli impianti.

Si segnalano, poi, le sostituzioni apportate ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 5 della direttiva 2009/71/Euratom, relativo all'autorità di regolamentazione competente, al fine di:

- rafforzare le disposizioni della direttiva 2009/71/Euratom per quanto attiene all'autonomia dell'autorità di regolamentazione nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine di garantire l'effettiva indipendenza di tale autorità nel processo decisionale-regolatorio;
- assicurare l'adozione di decisioni di regolamentazione e di esecuzione in materia di sicurezza nucleare, fondate su considerazioni tecniche di sicurezza non suscettibili di condizionamenti esterni, in particolare legati a mutate condizioni politiche, economiche e sociali;



- dotare l'autorità stessa delle adeguate risorse finanziarie, delle competenze giuridiche e del personale in grado di svolgere correttamente ed efficacemente i propri compiti;
- prevenire e risolvere possibili conflitti di interesse;
- assicurare la necessaria informazione in materia di sicurezza nucleare, in modo autonomo e indipendente, purché ciò non pregiudichi altri interessi superiori quali la sicurezza.

Inoltre, considerato il ruolo fondamentale dei meccanismi di cooperazione e di coordinamento rafforzati tra tutte le parti che hanno responsabilità in materia di sicurezza nucleare, la direttiva rafforza le revisioni tra pari, che si sono dimostrate uno strumento efficace per creare un rapporto di fiducia tra gli Stati membri, allo scopo di sviluppare e scambiare esperienze e garantire l'applicazione di elevati *standard* di sicurezza nucleare.

In tema di trasparenza, l'autorità di regolamentazione competente e il titolare della licenza sono tenuti a elaborare, ognuno nel proprio settore di competenza, una strategia per la comunicazione di informazioni in condizioni di normale esercizio degli impianti nucleari, nonché in caso di inconvenienti o incidenti. Deve inoltre essere assicurata la effettiva partecipazione della popolazione ai processi decisionali riguardanti il rilascio di autorizzazioni per gli impianti nucleari.

L'esame puntuale delle norme stabilite nella direttiva 2014/87/Euratom ha evidenziato una parziale corrispondenza con il quadro normativo e organizzativo nazionale. Ciò considerato, è stato ritenuto preferibile adottare la tecnica della novella legislativa, attraverso l'introduzione di modificazioni:

- al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante "*Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili*";
- al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante "*Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi*".

Per quanto riguarda, in particolare, l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari di cui all'articolo 5 della direttiva 2009/71/Euratom, modificato dall'articolo 1, paragrafo 6 della direttiva 2014/87/Euratom, si ricorda che:

- con l'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99 era stata istituita l'*Agenzia per la Sicurezza Nucleare*;
- con il d.lgs n. 185/2011, di recepimento della Direttiva 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari, l'*Agenzia per la Sicurezza Nucleare* è stata individuata quale autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e la vigilanza in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
- l'*Agenzia per la Sicurezza Nucleare* è stata soppressa con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'ente incorporante è stato il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Per gli effetti della legge n. 214/2011, l'ISPRA ha svolto le funzioni e i compiti della soppressa Agenzia per la Sicurezza Nucleare, mediante il proprio Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico e Industriale;
- con il d.lgs n. 45/2014, di recepimento della direttiva 2011/70/Euratom in materia di gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, è stata individuata



nell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

- in attesa del completamento del processo istitutivo dell'ISIN, le funzioni dell'autorità di regolamentazione competente sono state svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, divenuto poi Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione.

In considerazione delle strette interconnessioni esistenti tra la sicurezza nucleare e la radioprotezione, come da anni evidenziato dagli standard internazionali, nel sistema istituzionale italiano le funzioni attribuite all'ISIN, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs n. 45/2014, riguardano le competenze di valutazione e di controllo, congiuntamente sia per gli aspetti di sicurezza, che per quelli di radioprotezione. Peraltro, le direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom, già recepite, nonché la direttiva 2013/59/Euratom, in fase di recepimento, sono strettamente connesse e incoraggiano gli Stati membri a individuare un'unica autorità competente, sia per gli aspetti di radioprotezione che di sicurezza riferiti agli impianti, ai rifiuti radioattivi ed alle sorgenti di radiazioni ionizzanti. Le modifiche apportate alla normativa vigente relativa all'istituzione dell'ISIN non hanno ripercussioni sulle competenze svolte da altre Amministrazioni dello Stato.

3. Articolato

Il decreto legislativo in esame è composto da 3 articoli. Si illustra di seguito il contenuto del provvedimento.

Articolo 1

L'articolo 1 modifica e integra il d.lgs n. 230/1995.

Il **comma 1** introduce modifiche all'articolo 4, comma 2, del d.lgs n. 230/1995. In particolare, viene riformulata la definizione di "incidente" e vengono introdotte le definizioni di "inconveniente", "funzionamento anomalo", "base di progetto", "incidente base di progetto" e "gravi condizioni", previste dalla direttiva. Sono, altresì, introdotte alcune ulteriori definizioni funzionali all'applicazione del decreto, non espressamente previste dalla direttiva, quali la definizione di "difesa in profondità" e quella di "cultura della sicurezza nucleare", ricavate dal glossario dei termini tecnici (*IAEA Safety glossary terminology used in nuclear safety and radiation protection - 2016 revision*) dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), nonché la definizione di "piano operativo".

Il **comma 2** apporta integrazioni all'articolo 10 del d.lgs n. 230/1995. In particolare, viene specificato che le funzioni ispettive attribuite all'ISIN riguardano, oltreché l'osservanza del d.lgs n. 230/1995 e della legge n. 1860/1962, anche il d.lgs n. 52/2007 sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane, il d.lgs n. 31/2010 sulla disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e la legge n. 58/2015, recante ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, anche al fine di consentire all'ISIN di accertare le eventuali violazioni delle prescrizioni formulate ai sensi di detta normativa. Inoltre, sono previsti specifici obblighi di collaborazione in capo agli esercenti, allo scopo di agevolare il corretto svolgimento delle ispezioni. Infine, si prevede che gli esiti delle attività di ispezione sono comunicati, oltreché agli organi di vigilanza competenti per territorio, anche all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione, per gli eventuali provvedimenti conseguenti.



Il **comma 3** introduce il comma 5-*bis* all'articolo 35 del d.lgs n. 230/1995, al fine di consentire all'ISIN di avere conoscenza delle violazioni rilevate nel corso delle attività ispettive, condotte sul territorio nazionale da altri organi di vigilanza, e dei conseguenti provvedimenti adottati dalle amministrazioni titolari del potere autorizzativo. Tali informazioni risultano necessarie per la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale, da trasmettere al Governo e al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera h) del d.lgs n. 45/2014.

Il **comma 4** integra l'articolo 36 del d.lgs n. 230/1995 con la previsione dell'obbligo, per il richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 6 e seguenti della legge n. 1860/1962, di integrare la documentazione di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria con elaborati tecnici idonei a dimostrare la sicurezza nucleare, con un livello di dettaglio proporzionato all'entità e alla natura dei pericoli inerenti all'impianto nucleare e al suo sito.

Il **comma 5**, al fine di recepire gli obblighi specifici di cui alla Sezione 2 della direttiva 2014/87/Euratom, integra il d.lgs n. 230/1995 introducendo i seguenti articoli: l'articolo 37-*bis* che stabilisce l'obiettivo generale della sicurezza nucleare da perseguire in fase di progettazione, ubicazione, costruzione, esercizio, utilizzo e disattivazione degli impianti nucleari **al fine di prevenire incidenti ed attenuarne le conseguenze, nonché di evitare i rilasci radioattivi intervenendo già nella fase iniziale del rilascio stesso**; l'articolo 37-*ter* individua la difesa in profondità quale misura che il titolare deve applicare per conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare dell'impianto, specificandone le finalità, nonché le ulteriori misure che il titolare e l'ISIN devono porre in essere per promuovere e rafforzare una efficace cultura della sicurezza nucleare; l'articolo 37-*quater* disciplina la valutazione iniziale e le revisioni periodiche della sicurezza degli impianti nucleari, da effettuare tenendo conto dei problemi dovuti all'invecchiamento, dell'esperienza operativa, dei più recenti risultati della ricerca e dell'evoluzione delle norme internazionali.

Il **comma 6** modifica l'articolo 46 del d.lgs n. 230/1995, integrando il rinvio normativo alle disposizioni che prevedono l'obbligo di presentazione del regolamento di esercizio, con l'articolo 52 relativo ai depositi e complessi nucleari sottocritici.

Il **comma 7** integra l'articolo 47 del d.lgs n. 230/1995, prevedendo che nel manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali è compreso il piano di emergenza interna, che deve stabilire le procedure di gestione dell'impianto in situazioni di emergenza, nonché le relative misure applicabili, in coordinamento con la pianificazione di emergenza di cui al capo X. Si prevede inoltre che nel manuale di operazione devono essere stabilite le modalità con le quali il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta informa tempestivamente i lavoratori in caso di inconvenienti e di incidenti.

Il **comma 8** apporta modifiche all'articolo 49 del d.lgs n. 230/1995, in coerenza con il novellato articolo 47, con riferimento al piano di emergenza interna.

Il **comma 9** modifica l'articolo 50 stabilisce l'obbligo di presentare, in allegato all'istanza di licenza di esercizio, il piano preliminare delle operazioni di disattivazione, da aggiornare ogni cinque anni o in presenza di specifiche circostanze. Tale disposizione trae origine dalla raccomandazione R16, presente nel rapporto dell'IRRS (*Integrated Regulatory Review Service*) dell'AIEA, derivante dall'esame internazionale *inter pares* condotto ai sensi dell'articolo 9, par. 3, della direttiva 2009/71/Euratom, che recita: "*The Government should establish provisions for the preparation of decommissioning plans, in accordance with IAEA safety standards, for new and for existing facilities that have not submitted a decommissioning plan*". Per quanto riguarda l'obbligo di aggiornamento periodico, esso trova fondamento negli IAEA Safety Standards - Decommissioning of Facilities, che recita: "*The decommissioning plan shall be updated by the licensee and shall be reviewed by the regulatory body periodically (typically*



every five years or as prescribed by the regulatory body), or when specific circumstances warrant, such as if changes in an operational process necessitate significant changes to the plan".

Il **comma 10** apporta modifiche all'articolo 56 del d.lgs n. 230/1995, relativo al procedimento autorizzativo di disattivazione degli impianti, al fine di assicurare l'effettiva partecipazione del pubblico ai processi decisionali concernenti il rilascio delle autorizzazioni. E' inoltre disciplinata l'approvazione, da parte dell'ISIN, dei progetti particolareggiati e dei piani operativi presentati dal richiedente.

Il **comma 11** introduce modifiche all'articolo 57 del d.lgs n. 230/1995, specificando gli adempimenti da porre in essere al termine delle operazioni di disattivazione dell'impianto, ivi compresa una relazione che dovrà essere predisposta a cura dell'ISIN.

Il **comma 12** introduce modifiche all'articolo 58 del d.lgs n. 230/1995, volte a razionalizzare la procedura conseguente agli inadempimenti delle prescrizioni autorizzative e alle difformità rispetto ai progetti approvati, attraverso l'applicazione di misure progressive (diffida, sospensione, revoca dei provvedimenti autorizzativi) in ragione della gravità delle inosservanze riscontrate.

Il **comma 13** modifica l'articolo 58-*bis* del d.lgs n. 230/1995, con la previsione della responsabilità primaria del titolare per la sicurezza nucleare, anche per i fatti commessi dall'appaltatore e dal subappaltatore. Sono inoltre disciplinati, in conformità alla nuova direttiva, gli obblighi del titolare ai fini della sicurezza nucleare, per quanto riguarda: la verifica periodica degli impianti, l'attuazione di idonei sistemi di gestione, la previsione di efficaci procedure e misure di emergenza, nonché la disponibilità di adeguate risorse umane e finanziarie.

Il **comma 14** modifica l'articolo 58-*ter* del d.lgs n. 230/1995, al fine di rafforzare le competenze e le capacità del personale responsabile della sicurezza nucleare.

Il **comma 15** modifica l'articolo 58-*quater* del d.lgs n. 230/1995, attraverso l'introduzione di misure per garantire che i lavoratori e tutti gli altri i soggetti interessati, che si trovano nelle vicinanze dell'impianto, siano informati sulla regolamentazione della sicurezza nucleare e sulle normali condizioni di esercizio. Restano comunque salve le procedure, anche informative, che coinvolgono la popolazione e gli Stati membri interessati, da attuare in caso di inconveniente o incidente ai sensi della vigente normativa di cui al capo X del decreto legislativo. Si prevede inoltre che l'ISIN possa concludere accordi bilaterali di cooperazione con altre autorità degli Stati membri in materia di sicurezza nucleare.

Il **comma 16** apporta modifiche all'articolo 58-*quinquies* del d.lgs n. 230/1995, con la quali si prevede l'obbligo di trasmettere alla Commissione europea, entro il 22 luglio 2020, una relazione sull'attuazione della direttiva, redatta sulla base dei dati forniti dall'ISIN; si disciplina inoltre in dettaglio la procedura di revisione tra pari, per realizzare un efficace confronto tra le diverse autorità di regolamentazione degli Stati membri su specifiche tematiche correlate alla sicurezza nucleare.

Il **comma 17** introduce uno specifico reato contravvenzionale per il caso di chi impedisce o ostacola, anche attraverso la mancata esibizione dei documenti richiesti, l'effettuazione delle ispezioni da parte dell'ISIN.

Il **comma 18** modifica e integra l'articolo 138 del d.lgs n. 230/1995, aggiornando in euro gli importi delle sanzioni, precedentemente espressi in lire, stabilendo apposite sanzioni per alcune fattispecie di esercizio degli impianti in assenza di licenza o di disattivazione degli stessi senza la relativa autorizzazione, attualmente non previste, introducendo specifiche sanzioni per il caso di esecuzione di progetti particolareggiati e piani operativi senza l'approvazione dell'ISIN o in difformità da quanto prescritto.

Il **comma 19** integra l'articolo 143 del d.lgs n. 230/1995, prevedendo la possibilità di applicare l'istituto della sanatoria di cui al d.lgs n. 758/94 ad alcune contravvenzioni di cui all'articolo 138.



Articolo 2

L'articolo 2, costituito da un **unico comma**, dispone le necessarie modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 che ha individuato nell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, al fine di consentire alla stessa di operare con indipendenza di giudizio e di valutazione, e in piena autonomia operativa, funzionale ed economica come richiesto dalla direttiva 2014/87/Euratom. Sul punto, si segnala inoltre che all'esito della recente verifica effettuata in Italia nel dicembre del 2016 dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), finalizzata ad una revisione del sistema nazionale di regolamentazione e controllo per la sicurezza nucleare e la radioprotezione delle installazioni nucleari e delle attività di impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a fronte degli standard della IAEA, è emersa proprio la necessità di un rafforzamento dell'autonomia del citato organismo. Pertanto, si è reso necessario individuare la natura giuridica dell'ISIN, anche in relazione ai riflessi sul corretto inquadramento contrattuale del direttore, sulla esatta qualificazione istituzionale dell'ISIN e, finanche, sui rapporti di natura obbligatoria per l'utilizzo di una sede pubblica. Altro aspetto di cui si è tenuto conto, strettamente collegato al precedente, riguarda il trattamento giuridico del direttore dell'ISIN, per il quale si è reso necessario individuare la specifica disciplina da applicare, di cui si dovrà tenere conto all'atto di procedere all'emanazione del decreto previsto al comma 7 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 45/2014 in materia di trattamento economico del direttore e dei componenti della Consulta. Inoltre, con riferimento alla gestione amministrativa e contabile dell'ISIN, si è ritenuto opportuno precisare, in linea con i principi e i requisiti di autonomia di cui al comma 11 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 45/2014, che la convenzione da stipulare con l'ISPRA, comunque a carattere non oneroso, dovrà prevedere il trasferimento delle dotazioni di personale, beni, servizi, strutture, laboratori e ogni altra dotazione necessaria.

Più nello specifico, con riferimento all'articolo 6 del d.lgs. n. 45/2014:

- con le modifiche al **comma 2**, in linea con la direttiva, si prevede che le informazioni sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla normativa in materia sono fornite dall'ISIN, senza alcuna autorizzazione di altri organismi o enti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n.124;
- con le modifiche al **comma 3** viene inserito il collegio dei revisori tra gli organi dell'ISIN;
- con le modifiche al **comma 7** viene chiarita la posizione del Direttore dell'ISIN che, se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, e allo stesso viene garantito il trattamento economico in godimento, comprensivo dei trattamenti economici accessori, salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei soli casi ivi previsti, con oneri a carico dell'ISIN;
- con le modifiche al **comma 8**, oltre al limite massimo di 60 unità di risorse di personale di provata competenza tecnica, viene previsto un ulteriore limite massimo di 30 unità al fine di consentire all'ISIN di disporre anche di personale di provata esperienza giuridico-amministrativa per adempiere ai compiti regolamentari in relazione al quadro nazionale di recepimento della normativa comunitaria e per la gestione amministrativa, economica e del personale. Viene previsto inoltre che almeno 5 unità abbiano la qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n. 165/2001. Con tale modifica per l'incremento della pianta organica dell'ISIN fino al limite massimo di 90 unità, si accoglie anche la specifica raccomandazione rivolta al Governo dalla IAEA, a conclusione della missione IRRS a dicembre 2016, di dotare l'ISIN di sufficienti risorse umane competenti per lo svolgimento in maniera adeguata e nei tempi richiesti delle funzioni attribuite dalla legislazione



- vigente e che completi la strategia nazionale per il decommissioning delle installazioni nucleari e la gestione di lungo termine dei rifiuti radioattivi, ivi incluso lo smaltimento;
- il **comma 11** viene completamente sostituito in modo da ribadire che l'ISIN ha personalità giuridica di diritto pubblico, opera in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile ed è responsabile della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio nazionale, nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di autorità nazionale **negli ambiti** stabiliti dalla legislazione vigente. L'ISIN ha sede, senza oneri, presso immobili demaniali ed è iscritto nella Tabella "A" allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Conseguentemente, viene prevista l'istituzione di un Organismo indipendente di valutazione delle performance, viene stabilito che l'ISIN è sottoposto al controllo della Corte dei conti e ne viene prevista la disciplina di funzionamento degli organi. All'interno della struttura viene previsto il Collegio dei revisori che si compone di tre membri effettivi, scelti tra soggetti aventi specifica professionalità e competenza in materia di controllo e contabilità pubblica. Tale organo viene nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Viene, infine, evidenziato che per quanto non specificamente previsto in questa disposizione di carattere speciale, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni generali di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, nonché del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;
 - viene integrato il **comma 12** prevedendo che la convenzione non onerosa con l'ISPRA preveda il trasferimento delle dotazioni di personale, beni, servizi, strutture, laboratori e ogni altra dotazione necessari per garantire le condizioni di operatività secondo i principi e i requisiti di autonomia di cui al comma 11;
 - viene integrato il **comma 15** per assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il versamento all'entrate del bilancio dell'ISIN di un gettito annuo pari a 3,81 milioni di euro di una quota degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente A2 della tariffa elettrica con contestuale riduzione di una somma di pari importo della quota erogata alla Sogin S.p.A.;
 - viene sostituito il **comma 16** per specificare che gli oneri economici per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio, di ispezione e di controllo nonché per effettuare rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'attività istruttoria e per le ispezioni e i controlli da parte dell'ISIN sono a carico del soggetto richiedente o dell'esercente o del titolare dell'impianto o dell'attività sottoposta a ispezione e controllo. Inoltre, in considerazione della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria rivestita dagli ispettori dell'ISIN ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 230/1995, viene chiarito che le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia e con il **Ministro dello sviluppo economico**;
 - con le integrazioni al **comma 18**, viene esteso all'ISIN l'obbligo di assicurare la formazione e il mantenimento delle competenze del proprio personale anche in materia di preparazione alle emergenze sui siti nucleari;
 - con le modifiche al **comma 20** viene chiarito che si provvede all'istituzione dell'ISIN nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ai sensi dei commi 8, 12, 15, 16 e 17 come novellati dal presente decreto.

Articolo 3



L'articolo 3 reca le disposizioni transitorie e finali.

Il **comma 1** disciplina il termine di presentazione del piano preliminare delle operazioni di disattivazione, per i titolari di licenza di esercizio o di autorizzazione che non abbiano presentato l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione dell'impianto. Tale disposizione trova fondamento nei citati IAEA Safety Standards.

Al **comma 2** si prevede l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, recante "*Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari*", da effettuare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sentito l'ISIN. In particolare, dovranno essere disciplinate le modalità di riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico delle strutture per lo stoccaggio del combustibile esaurito, posto che il decreto attualmente si applica all'esercizio tecnico di alcuni impianti nucleari, quali: gli impianti nucleari di potenza, gli impianti nucleari di ricerca, gli impianti nucleari per il trattamento di combustibili irradiati e gli impianti per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari.

Con lo stesso decreto sono inoltre disciplinate le verifiche periodiche circa la sussistenza dei requisiti di idoneità alla direzione e conduzione degli impianti nucleari, atteso che la direttiva impone di adottare misure volte a garantire l'istruzione e la formazione permanente del personale che ha la responsabilità della sicurezza nucleare degli impianti.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/87/EURATOM DEL CONSIGLIO DELL'8 LUGLIO 2014 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2009/71/EURATOM CHE ISTITUISCE UN QUADRO COMUNITARIO PER LA SICUREZZA NUCLEARE DEGLI IMPIANTI NUCLEARI

RELAZIONE TECNICA

In attuazione della delega recata dall'articolo 1, comma 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), il presente decreto legislativo intende uniformare la normativa nazionale agli standard di sicurezza degli impianti nucleari stabiliti a livello comunitario. Mira inoltre ad uniformare la normativa nazionale con quanto previsto all'articolo 1, comma 6 della direttiva 2014/87/Euratom per quanto concerne il rafforzamento, sia sotto il profilo delle competenze tecniche sia sotto il profilo dell'indipendenza, disponendo altresì di risorse adeguate, dell'autorità nazionale di regolamentazione competente.

La delega viene attuata inserendo le disposizioni attuative della direttiva 2014/87/Euratom nell'impianto normativo vigente disciplinato dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante "*Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili*" e dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante "*Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi*".

Per quanto riguarda le strutture preposte allo svolgimento delle attività di competenza inerenti all'attuazione della direttiva 2014/87/Euratom, si fa riferimento:

- alla *Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare* (Divisione V - Impieghi pacifici dell'energia nucleare, ricerca e gestione di materiali e rifiuti nucleari) del Ministero dello sviluppo economico, che si occupa di tali adempimenti ai sensi del D.M. 7 maggio 2009;
- alla *Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento* (Divisione II - Gestione integrata del ciclo dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si occupa di tali adempimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142;
- al *Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale* dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 45/2014, svolge le funzioni dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), in attesa che lo stesso ispettorato diventi pienamente operativo.

Il contingente di personale attualmente in servizio presso le citate Direzioni Generali dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico non subirà variazioni relativamente alla sua consistenza ai fini dell'attuazione del presente provvedimento, in quanto le competenze risultano invariate e i compiti, già previsti dalla normativa nazionale esistente ed assegnati alle medesime, rimangono inalterati.

Per quanto concerne le modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 45/2014, oltre alla necessità di recepire le sostituzioni apportate ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 5 della direttiva 2009/71/Euratom, relativo all'autorità di regolamentazione competente, la *ratio* delle modifiche apportate è quella di garantire certezza dei tempi di operatività dell'ISIN in modo da semplificare la transizione da ISPRA a ISIN nel più breve tempo possibile (tenuto conto che attualmente esistono all'interno dell'ISPRA unità organizzative che si occupano della



specifica materia) e garantire l'effettivo funzionamento di tale soggetto nella funzione di controllo in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione.

Si evidenzia, tuttavia, che la disciplina vigente che istituisce e regola la struttura organizzativa e funzionale dell'ISIN non garantisce le necessarie operatività e l'indipendenza dell'Autorità di regolamentazione in questione.

Sotto il profilo organizzativo si rileva, in particolare, che:

- a) l'ISIN attualmente è configurato come organo inserito nell'ambito della struttura organizzativa dell'ISPRA. L'autonomia e l'indipendenza è riconosciuta solo formalmente. La procedura di nomina degli Organi dell'ISIN e il regime delle incompatibilità sono identiche a quelle delle Authority ma l'ISIN non ha neppure soggettività giuridica. Analogamente, la gestione amministrativa e contabile è solo formalmente separata rispetto a quella dell'ISPRA. Infine, la gestione dell'ISIN è rimessa e condizionata ad una convenzione gratuita con l'ISPRA e quindi subordinata alla volontà e ad un difficile accordo con l'ISPRA;
- b) mancano del tutto unità di personale con competenze giuridiche, come espressamente richiesto dalla Direttiva 2014/87/Euratom;

È pertanto necessario attuare correttamente l'autonomia e l'indipendenza, che dovrebbe già connotare l'ISIN e che la direttiva 2014/87/Euratom rafforza ulteriormente soprattutto se si considerano i criteri, i principi e le puntuali disposizioni nella stessa contenuti.

A tal fine sono state apportate le seguenti integrazioni:

- a) riconoscimento di soggettività giuridica di diritto pubblico all'ISIN e conseguente autonomia di bilancio, di gestione e di controllo da parte di un proprio Collegio dei revisori;
- b) incremento di 30 unità (comprendenti anche unità con competenze giuridiche e amministrative);
- c) assegnazione dei beni strumentali necessari per le verifiche, le ispezioni e i controlli effettuate dalle unità supplementari.

La quantificazione dei nuovi costi previsti dall'articolo 2, comma 1 lettere b), c), d), ed e) è la seguente:

ONERI ORGANI	
Direttore	240.000€
OIV	20.000€
Collegio dei Revisori	50.000€
Totale:	310.000€
COSTO DEL PERSONALE (30 UNITÀ)	
2 dirigenti	240.000€
18 funzionari giuridico amministrativi	720.000€
10 operatori tecnici e operatori amministrativi	300.000€
Totale:	1.260.000€
ONERI DI FUNZIONAMENTO	
	2.230.000€
TOTALE COMPLESSIVO	3.800.000€

L'incremento di personale unito ad una piena operatività e funzionalità dell'Ispettorato Nazionale determinerà un significativo aumento del volume delle attività, con particolare riferimento alle attività ispettive, che giustifica la sopraindicata stima degli oneri di funzionamento.

Tali oneri nel dettaglio sono riconducibili a: manutenzione e aggiornamento software, manutenzione attrezzature tecniche, macchine e strumentazioni scientifiche di laboratorio, trasmissione dati e canoni vari,



corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi, missioni, aggiornamento, attività ispettive istituzionali a favore di enti pubblici (non tariffabile) ecc. acquisto di apparecchi, macchine, attrezzature.

La copertura è stata individuata emendando il comma 15 dell'art. 6 del D.Lgs. 45/2014.

In particolare, la modifica assicura, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il versamento all'entrata del bilancio dell'ISIN di un gettito annuo pari a 3,8 milioni di euro di una quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'art. 3, comma 11, del D.lgs. 79/1999 e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, con contestuale riduzione di una somma di pari importo della quota erogata alla Sogin S.p.A.. La modifica apportata non comporta un aggravio per la finanza pubblica, essendo conseguente alla rimodulazione della ripartizione delle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2.

La modifica apportata al comma 7 dell'art. 6 del D.Lgs. 45/2014 presenta natura ordinamentale. Infatti, la norma in esame si limita a specificare la collocazione in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione del direttore qualora appartenga ai ruoli della pubblica amministrazione, garantendo il trattamento economico in godimento, comprensivo dei trattamenti economici accessori, salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei soli casi ivi previsti.

Con riferimento alla sostituzione del comma 11 dell'art. 6 del D.Lgs. 45/2014, fermo restando il carattere ordinamentale delle disposizioni ivi previste, si evidenzia, in via preliminare, che la previsione in forza della quale l'ISIN avrà sede presso uno stabile demaniale consentirà anche di evitare gli oneri connessi al fitto locali. In ogni caso, si precisa che l'adeguamento alla disciplina degli Enti Pubblici non economici, ivi inclusa la previsione dei nuovi organi, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli stessi vengono coperti con le risorse di cui ai commi 15 e 17 del citato articolo 6.

Con la sostituzione del comma 16 dell'art. 6 del D.Lgs. 45/2014 si chiarisce che gli oneri economici per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio, di ispezione e di controllo nonché per effettuare rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'attività istruttoria e per le ispezioni e i controlli sono a carico del soggetto richiedente o dell'esercente o del titolare dell'impianto o dell'attività sottoposta a ispezione e controllo. Le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico. Pertanto, tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009 n. 199, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO
Il Dirigente Generale dello Stato
Prof. Martella
15 GIU. 2017

